



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

DEC. 40/2023

Formazione di un elenco di esperti in materia di trascrizioni

Il Presidente,

- premesso che, nell'ambito dei servizi civili, rientra l'attività di trascrizione dei provvedimenti giurisdizionali, che, per disposizione normativa, è affidata al cancelliere del Tribunale;
- considerato che il Tribunale di Rieti, in ossequio al dettato normativo, sta provvedendo al servizio delle trascrizioni, assegnato al cancelliere della sezione civile;
- ritenuto che trattasi di servizio di particolare delicatezza e che talune trascrizioni, anche risalenti nel tempo, necessitano di competenze tecniche specifiche, che esulano dalle mansioni del personale di cancelleria;
- preso atto, altresì, della carenza di personale che affligge il Tribunale e della necessità che tutti i servizi siano comunque garantiti;
- considerato che, ai sensi dell'art. 68 c.p.c.: "Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può far assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non è in grado di compiere da solo";
- ritenuto, pertanto, che l'attività di trascrizione dei provvedimenti giurisdizionali possa, in talune situazioni, essere demandata ad un ausiliario poiché l'art. 2671 c.c. pone a carico del pubblico ufficiale o del notaio "l'obbligo di curare che la trascrizione sia effettuata, non già quello di provvedervi autonomamente" (Cass. Civ. n. 1148 del 22/02/1979), potendo intendersi l'espressione contenuta nell'art. 68 c.p.c. "non è in grado di compiere da solo" anche come impossibilità oggettiva di garantire un efficace servizio di cancelleria, tenuto conto dei carichi di lavoro, del personale a disposizione e delle necessarie competenze tecniche;
- considerato che l'incarico di trascrivere i provvedimenti giurisdizionali, laddove la parte, previamente interpellata, non intenda provvedervi personalmente, potrà, pertanto, essere affidato ad esperti iscritti in apposito elenco, tenuto in modalità informatica e che i suddetti esperti saranno nominati a rotazione, partendo dal primo in ordine alfabetico, avendo cura di osservare il criterio dell'equa ripartizione degli incarichi;

dispone che

- a far data dal 4/12/2023 e sino al 12/01/2024 coloro che ritengano di avere acquisito competenze professionali in materia di trascrizioni possano depositare, in modalità cartacea presso la segreteria del Tribunale di Rieti, ovvero in modalità telematica all'indirizzo pec: prot.tribunale.rieti@giustiziacert.it, la propria richiesta di essere inseriti nell'elenco degli esperti in materia di trascrizioni, corredata da curriculum attestante il titolo di studio conseguito, l'esperienza professionale maturata nel campo, l'eventuale possesso di certificazioni e/o titoli specifici, nonché degli strumenti informatici che consentano di operare nell'ambito del processo civile telematico;
- alla scadenza del termine per il deposito delle richieste di inserimento e previa valutazione dei curricula pervenuti, sia costituito un elenco degli esperti in materia di trascrizioni, da tenersi in modalità informatica, da aggiornarsi ogni due anni e al quale attingere in caso di necessità;

dispone, inoltre, che, costituito il citato elenco,

- il cancelliere del Tribunale:

- a) laddove il carico di lavoro ovvero la complessità della trascrizione lo suggeriscano;
- b) previo invito alla trascrizione da indirizzare alla parte vittoriosa o, comunque, interessata all'adempimento, presso il domicilio eletto;
- c) nel caso in cui il suddetto invito rimanga privo di riscontro, ovvero sia manifestata l'indisponibilità della parte a procedere personalmente alla trascrizione;
- d) previa autorizzazione giudiziale,
- affidi l'incarico di trascrivere i provvedimenti giurisdizionali ad uno degli esperti iscritti nel suddetto elenco, nominati a rotazione, partendo dal primo in ordine alfabetico, nel rispetto del criterio di equa ripartizione degli incarichi ed in ossequio alle seguenti modalità:
- la cancelleria rilascerà all'ausiliario copia autentica del provvedimento da trascrivere e fornirà, ove noto, il recapito della parte cui addebitare le relative spese, nonché del suo difensore;
 - il compenso dell'ausiliario, da porre a carico della parte vittoriosa, o comunque, interessata alla trascrizione, sarà liquidato con decreto presidenziale ai sensi dell'art. 52 disp. att. c.p.c., previa presentazione di istanza di liquidazione corredata della documentazione relativa alle spese sostenute;
 - il compenso verrà determinato nella misura forfettaria di Euro 300,00 più I.V.A. oltre al rimborso delle spese vive di imposta ipotecaria e catastale, bolli, sanzioni per il ritardo e quant'altro. Nel caso in cui la trascrizione debba essere eseguita presso più Agenzie delle Entrate, all'ausiliario spetterà un compenso aggiuntivo di Euro 200,00 per ogni trascrizione oltre la prima, sempre oltre al rimborso delle spese vive di imposta ipotecaria e catastale, bolli, sanzioni per il ritardo e quant'altro;
 - l'ausiliario eseguirà la trascrizione entro il termine di 120 giorni dalla data e/o dalla pubblicazione del provvedimento e trasmetterà alla Cancelleria, entro lo stesso termine, il duplicato della nota di trascrizione e l'istanza di liquidazione del proprio compenso, predisposta in conformità a quanto sopra previsto;
 - il cancelliere, ricevuto il duplicato della nota di trascrizione, annoterà l'esecuzione della formalità nel registro SICID e curerà l'inserimento della suddetta nota nel fascicolo telematico.

Si comunichi il presente provvedimento al personale della sezione civile, all'Ordine degli Avvocati di Rieti e si pubblichi sul sito del Tribunale.

Rieti,

4/12/2023

Il Presidente del Tribunale
Dott. Pierfrancesco De Angelis

